

## REGOLAMENTO (CE) N. 1252/95 DEL CONSIGLIO

del 29 maggio 1995

che modifica il regolamento (CE) n. 3284/94 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che con il regolamento (CE) n. 3284/94 <sup>(1)</sup> il Consiglio ha adottato norme comuni relative alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea;

considerando che l'articolo 7, paragrafo 13, l'articolo 8, paragrafo 9 e l'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 3284/94 fissano i limiti di tempo per l'apertura di inchieste in seguito alla presentazione di una denuncia a norma dell'articolo 7, paragrafo 13 e per determinate fasi dell'inchiesta; che tuttavia l'articolo 26 del regolamento stabilisce che tali limiti di tempo si applichino soltanto dopo la data che il Consiglio deve specificare in una decisione da adottare non appena siano disponibili le necessarie risorse di bilancio;

considerando che sono ora disponibili le risorse di bilancio necessarie affinché la Commissione possa rispettare tali limiti di tempo e che appare opportuno che tali

limiti di tempo si applichino ai procedimenti iniziati in seguito a denunce presentate il 1° settembre 1995 o ad una data successiva al 1° settembre 1995;

considerando che per facilitare il riferimento è opportuno che tale data sia inserita nel regolamento (CE) n. 3283/94 e che pertanto, invece di adottare una decisione a norma dell'articolo 26, occorre modificare il regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo unico*

All'articolo 26, secondo comma del regolamento (CE) n. 3284/94 la seconda frase è sostituita dal testo seguente:

« Le disposizioni relative ai limiti di tempo fissati dall'articolo 7, paragrafo 13, dall'articolo 8, paragrafo 9 e dall'articolo 9, paragrafo 1 si applicano alle denunce presentate a norma dell'articolo 7, paragrafo 13 il 1° settembre 1995 o ad una data successiva al 1° settembre e alle inchieste iniziate in seguito a tali denunce. »

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 29 maggio 1995.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

Ph. VASSEUR

(1) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 22.